

2002, facendosi interprete del danno, che sarebbe derivato agli insegnanti specializzati per il sostegno ai sensi del decreto n. 460 del 1998, ha approvato, all'unanimità, la risoluzione n. 8-00023, a prima firma dell'interpellante, con la quale si impegnava il Governo a dare una soluzione al problema degli interessati anche consentendo agli stessi l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003-2004;

con decreto ministeriale del 26 novembre 2002 il ministero ha autorizzato le SSIS per l'iscrizione in soprannumero al secondo anno dei corsi di coloro che erano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, al fine del conseguimento del diploma di specializzazione abilitante;

nessun ateneo italiano ha dato corso alle disposizioni del decreto ministeriale 26 novembre 2002;

anche il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003 prevede un'abbreviazione del percorso degli studi delle SSIS per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno;

come se non bastasse quanto sopra, il 17 aprile 2003 è stato emanato il nuovo decreto dirigenziale per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo senza tenere in alcuna considerazione quanto approvato dalla citata risoluzione n. 8-00023 (seconda versione) e dagli ordini del giorno, accolti dal Governo, in fase di approvazione della legge n. 53 del 2003 —:

se non ritenga necessario ed urgente emanare direttive che consentano ai docenti specializzati sul sostegno ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998 di conseguire, anche se momentaneamente ancora privi di abilitazione, incarichi che garantiscano la continuità sui posti di sostegno per il prossimo anno scolastico;

se, non ritenga necessario ed urgente, in considerazione dell'attuale fragilità e disomogeneità dell'iter formativo iniziale previsto per i docenti di sostegno e nell'attesa di conseguenti provvedimenti normativi, di dover consentire l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti per l'anno 2003-2004 a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione biennale per il sostegno conseguito ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998. (4-06360)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

VALPIANA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in data 22 febbraio 2000 è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno Valpiana n. 9/4624-B/1, in cui si impegnava il Governo ad attivare nei primi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 2000, n. 53 un osservatorio epidemiologico per lo studio e l'osservazione dell'andamento delle nascite pre-termine, analizzando le cause anche in relazione all'epoca di inizio dell'astensione obbligatoria pre parto da parte di ogni lavoratrice —:

che tipo di provvedimenti siano stati presi per dare attuazione all'ordine del giorno e quali siano i risultati delle osservazioni. (4-06338)

RUZZANTE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 15 febbraio 1974 n. 36, così come modificata dalla legge 19 dicembre 1979 n. 648 e dalla legge 9 giugno 1999 n. 172, prevedeva la possibilità di ricostruire la posizione assicurativa nei confronti dei dipendenti di enti od imprese il cui rapporto di lavoro sia stato risolto tra

il 1° gennaio 1948 e il 7 agosto 1966, per motivi riconducibili a ragioni politiche o religiose, alla partecipazione di un sindacato o alla partecipazione ad una attività sindacale;

il signor Finesso Lucio, è stato licenziato dalle Officine e Fonderie Giovanni Breda s.p.a. di Cadoneghe (PD) il 21 marzo 1959, per ragioni riconducibili a discriminazioni sindacali;

la risoluzione del rapporto di lavoro del Finesso avvenne a seguito di licenziamento collettivo, disposto dalle Officine Breda per porre fine ad una lunga occupazione degli stabilimenti, culminata il 18 marzo del 1958 con la requisizione degli stessi ad opera dell'allora sindaco di Cadoneghe;

la quasi totalità dei licenziati, alla riapertura dello stabilimento, vennero riassunti ad esclusione dei dipendenti più attivi sindacalmente, tra cui il signor Finesso l'unico a non essere poi ammesso ai benefici previsti dalla legge n. 36 del 1974;

la prima domanda di ammissione ai benefici in questione fu presentata in data 18 marzo 1980 e fu respinta in data 12 dicembre 1985, perché, nel caso di specie, il comitato centrale ha considerato la risoluzione del rapporto di lavoro non riconducibile a discriminazioni sindacali;

la seconda istanza per l'ammissione ai benefici fu presentata in data 5 ottobre 1999 e fu anche questa respinta il 30 maggio 2002, perché il comitato centrale non ha ravvisato l'esistenza di un licenziamento politico sindacale, nonostante altri lavoratori nelle sue stesse condizioni siano stati ammessi a tali benefici;

avverso tale provvedimento il signor Finesso ha presentato ricorso amministrativo in data 30 settembre 2002;

sino ad oggi, dopo più di 40 anni dal licenziamento — che secondo l'interrogante è stato politico — come ampiamente documentato sia dal punto di vista giuridico

che storico, il signor Finesso non ha ancora potuto ricostruire la sua posizione assicurativa —:

se il Ministro non intenda provvedere affinché sia definitivamente chiarita la posizione previdenziale del signor Finesso;

se il Ministro non ritenga opportuno intervenire affinché l'applicazione della legge n. 36 del 1974, segno evidente di un mutamento politico-sociale iniziato con lo Statuto dei Lavoratori, non rappresenti un interminabile iter amministrativo, ma lo strumento per rimediare ai soprusi fatti a quei lavoratori che hanno pagato di persona le conquiste sindacali di fondamentale importanza. (4-06340)

MARTELLA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

sono previsti benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto, ai sensi delle leggi nn. 257 del 1992 e 271 del 1993;

con decreto del ministero del lavoro, datato 8 marzo 2001 e firmato dal sottosegretario Paolo Guerrini, è stato emanato l'atto d'indirizzo sul quadro espositivo all'amianto delle centrali termoelettriche, valido per il riconoscimento dei benefici previdenziali agli operai addetti alle manutenzioni. Tra le centrali incluse nell'elenco allegato al decreto compaiono quelle di Fusina e Porto Marghera. In analogo decreto del Ministero del lavoro, applicabile unicamente alla centrale termoelettrica di Genova-Ponte San Giorgio, i benefici previdenziali sono estesi anche ai lavoratori addetti all'esercizio, essendo la centrale di vecchia costruzione, contenuta in edificio chiuso, con scarsa finestratura e inadeguato ricambio d'aria;

la centrale di Porto Marghera è « gemella » della centrale di Genova-Ponte San Giorgio;

la scarsa automazione dei macchinari degli impianti di Porto Marghera e Fusina comporta interventi continui e manuali del personale dell'esercizio, nella normale

conduzione degli impianti ma soprattutto nelle fasi di avviamento e messa fuori servizio degli stessi;

il personale dell'esercizio non svolge solo attività di conduzione degli impianti ma anche attività di manutenzione, per un totale di 125 giorni lavorativi all'anno, di cui 50 circa dovuti all'arresto degli impianti per manutenzione programmata e « campana termica », secondo quanto previsto dalla legge speciale per la salvaguardia della laguna di Venezia;

in un'indagine epidemiologica nazionale condotta su 3064 lavoratori operanti nelle centrali termoelettriche, sono stati individuati 40 casi di lavoratori con placche pleuriche da asbestosi, di cui ben 24 riconducibili alle centrali di Porto Marghera e Fusina, con una percentuale più alta tra i turnisti dell'esercizio che della manutenzione;

le sale controllo delle centrali termoelettriche di Fusina e Marghera sono state bonificate solo di recente, nel 2000 (Fusina) e nel 2001 (Marghera) —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro affinché ai lavoratori addetti all'esercizio nelle centrali termoelettriche di Porto Marghera e Fusina vengano riconosciuti i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e addetti alla manutenzione, come già avviene per i loro colleghi della centrale di Genova-Ponte San Giorgio. (4-06341)

RIZZO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

lo stabilimento delle Omeca rappresenta l'unica realtà produttiva di grandi dimensioni della provincia di Reggio Calabria;

da tempo le maestranze dello stabilimento attraverso i propri rappresentanti sindacali conducono una battaglia affinché

siano loro riconosciuti i benefici dal « rischio amianto », in base alla legge n. 257 del 1992, e successive modifiche;

il ministero del lavoro, all'epoca del governo di centro-sinistra e con l'impegno del Sottosegretario Paolo Guerrini, aveva garantito la estensione dei benefici ad ampie fasce di lavoratori;

l'ASL di Reggio Calabria, competente in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, per quanto riguarda i lavori di risanamento del tetto in *eternit* effettuati alla Omeca, in un documento ufficiale ha dichiarato testualmente che « Non si può escludere che durante i lavori per la bonifica del tetto non ci siano stati pericoli per i lavoratori »;

a parere degli esperti nazionali dei Sindacati Confederali CGIL-CISL-UIL, interpellati dalle segreterie provinciali di categoria su richiesta delle RSU della fabbrica reggina, questa dichiarazione dell'ASL è sufficiente affinché, d'ufficio, l'INAIL di Reggio Calabria, possa procedere al riconoscimento del beneficio ai lavoratori Omeca ai sensi della legge n. 257 del 1992, e successive modifiche;

l'INAIL e la CONTARP disattendono, però, la legge negando ai lavoratori dello stabilimento Omeca un diritto sacrosanto;

il direttore della struttura provinciale dell'Inail, più volte sollecitato dal consiglio di fabbrica, si è giustificato affermando che non può procedere perché vincolato dalle scelte adottate dalla direzione generale nazionale dell'Inail;

i diritti sacrosanti dei lavoratori, per di più quando c'è di mezzo la salute, non possono di certo essere barattati, così come la sicurezza e il controllo sul posto di lavoro sono presupposti importanti per la salvaguardia, la incolumità e la salute degli operai, contrariamente a quanto predisposta dall'attuale governo che ha presentato un disegno di legge il cui testo prevede la riduzione drastica dei benefici derivanti dall'esposizione all'amianto;

il riconoscimento del « rischio amianto » potrebbe, inoltre, garantire nuovi posti di lavoro per i giovani disoccupati della nostra terra;

da un anno a questa parte si susseguono riunioni effettuate tra le RSU Omeca, il prefetto, gli enti locali e gli uffici preposti al controllo su i posti di lavoro, senza che però nulla o quasi di concreto sia stato fatto per sbloccare in termini positivi la vertenza amianto alle Omeca —:

se siano a conoscenza delle rivendicazioni portate avanti dai sindacati e dalle Rsu della Omeca per l'estensione ed il riconoscimento del rischio amianto ai lavoratori;

quali provvedimenti intendano assumere per garantire il diritto alla salute ed al lavoro degli operai della Omeca;

se non ritengono opportuno chiedere l'avvio di un confronto serrato con il Governo e gli altri attori istituzionali e sociali per portare a buon fine la vertenza amianto nello stabilimento delle Omeca di Reggio Calabria e per garantire ai lavoratori la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 257 del 1992, per l'esposizione al rischio amianto. (4-06348)

MARTELLA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

le Ferrovie dello Stato, divisione RFI, hanno venduto alla società Grandi Stazioni il palazzo adiacente alla stazione di Venezia S. Lucia, già sede della direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato oggi trasferita a Mestre;

tale palazzo, attualmente in fase di ristrutturazione, è ancora sede della mensa ferroviaria;

l'atto di affidamento del servizio ristorazione, con cadenza biennale alla Ristodlfe, società strumentale del dopola-

voro ferroviario di Venezia scade nel settembre 2003, con la possibile conseguente chiusura della mensa ferroviaria;

dopo la vendita del palazzo avvenuta circa due anni fa le Ferrovie dello Stato non hanno provveduto a progettare ed a realizzare un locale mensa alternativo, sempre in ambito ferroviario;

da circa un anno le organizzazioni sindacali dei ferrovieri hanno più volte posto il problema alle Ferrovie dello Stato evidenziando che la chiusura della mensa ferroviaria determinerebbe la perdita del posto di lavoro per 23 dipendenti e l'impossibilità di aver garantito il diritto alla mensa per 300 ferrovieri, in particolare macchinisti e personale di bordo;

a tutt'oggi non si è riscontrata nessuna iniziativa da parte dell'azienda per risolvere il problema;

l'interrogante auspica che le Ferrovie dello Stato realizzino un locale mensa alternativo per non pregiudicare l'erogazione del servizio a favore dei ferrovieri —:

in relazione a quanto detto in premessa, quali iniziative di propria competenza intenda assumere a tutela dei livelli occupazionali. (4-06358)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:

BENVENUTO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

si è determinato ampio e crescente malcontento all'interno della categoria degli infermieri generici a seguito del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, che ancora una volta ha negato a tale meritoria categoria i benefici della professionalità acquisita nel tempo;

tra le giuste rivendicazioni della categoria, occorre ed urge il riconoscimento